

**MEMORANDUM
D'INTESA**

**ISPETTORATO
PER IL CREDITO
E LE VALUTE
REPUBBLICA DI
SAN MARINO**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

MEMORANDUM D'INTESA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") d'Italia e l'Ispettorato per il Credito e le Valute della Repubblica di San Marino,

- considerando, alla luce delle crescente importanza e frequenza delle operazioni effettuate da istituzioni finanziarie ed investitori sui mercati internazionali di valori mobiliari, la necessità di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e controllo nei settori di seguito indicati;
- considerando l'importanza di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia e nella Repubblica di San Marino;
- desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati ed al fine di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti;

hanno raggiunto la seguente intesa.

ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'INTESA

La finalità del presente Memorandum d'Intesa ("Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza amministrativa che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite dalle leggi e dai regolamenti e di assicurare l'integrità dei mercati di valori mobiliari mediante lo stabilimento di regole di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, comprese quelle che:

- a) riguardano l'abusivo esercizio di attività finanziaria e di sollecitazione del pubblico risparmio;
- b) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari;
- c) attengono l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
- d) assicurano il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;
- e) assicurano il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari

individuali o collettivi;

- f) assicurano l'applicazione ed il controllo del rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla comunicazione di partecipazioni rilevanti in società quotate, di offerte pubbliche d'acquisto o dell'acquisizione del controllo di soggetti autorizzati.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:

- (a) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- (b) Ispettorato per il Credito e le Valute.

2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.

3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.

4. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria o associazione.

5. "Valore mobiliare" indica un'azione, un'obbligazione, un titolo negoziabile, contratti futures, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o documento che rientri nelle competenze delle Autorità.

6. "Emittente" indica ogni persona che emetta o proponga di emettere valori mobiliari.

7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("over-the-counter"), per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato che rientri nelle competenze delle Autorità.

8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisto o la vendita di valori mobiliari.

9. "Operatori che esercitano la propria attività nel mercato mobiliare" indica ogni persona che eserciti attività d'acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari; la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli, individuali o collettivi, di valori mobiliari; o consulenza a terzi in questo settore; e

10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Italia e nella Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'INTESA

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalla propria legislazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra dette Autorità amministrative in relazione a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente. A tal fine esse:

- a) comunicheranno informazioni in loro possesso;
- b) assumeranno dichiarazioni da persone;
- c) acquisiranno documenti da persone.

2. L'assistenza potrà essere fornita nell'ambito delle procedure previste dalle norme in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiesta, inclusi gli accordi internazionali ratificati.

ARTICOLO 4: PRINCIPI GENERALI

1. La presente Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore o applicabile in Italia o nella Repubblica di San Marino. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta.

2. Ai sensi di questa intesa l'assistenza può essere negata quando:

- a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;
- b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
- c) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.

2. La richiesta di assistenza, circostanziata, dovrà specificare quanto segue:

- a) una descrizione dettagliata, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
- b) il tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
- c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
- d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta;
- e) eventuale copia di documenti che possano agevolare l'attività di verifica da parte dell'Autorità richiesta;
- f) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.

3. In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza, a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro breve tempo.

ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

ARTICOLO 7: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto:

- a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e nelle altre norme ad esse relative;
- b) per gli scopi che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compresi lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili od amministrativi, o la vigilanza sul mercato, o l'assistenza in procedimenti penali, o l'effettuazione di indagini relative a qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta, ad esclusione di quelli aventi natura fiscale.

2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare

L'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo ovvero potrà utilizzarle solo dietro sua approvazione. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

ARTICOLO 8: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 7.
3. L'Autorità richiedente non fornirà le informazioni ricevute a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.
4. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

ARTICOLO 9: CONTROVERSIE E CONSULTAZIONI

1. In caso di controversie sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato tra loro.
2. Le Autorità riesamineranno periodicamente la fase operativa della presente Intesa al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:
 - a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 5, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della presente Intesa; o
 - b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.

ARTICOLO 10: RIPARTIZIONE DEI COSTI

Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 11: RECESSO

La presente Intesa è sottoscritta per un periodo indefinito e rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, non l'abbia denunciata comunicandolo per iscritto con un preavviso di trenta giorni.


ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE

L'Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

Firmato a Roma il 23 gennaio 2003.

per l'Ispettorato per il Credito
e le Valute

Daniele Guidi
Vice-Coordinatore



per la Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa



Luigi Spaventa
Presidente

ALLEGATO A

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B. Martini, 3, 00198 Roma, Italia

Tel: 39 06 8477381
Fax: 39 06 8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it

ISPETTORATO PER IL CREDITO E LE VALUTE

Dott. Daniele Guidi
Vice Coordinatore
Via del Serrone, 62
47890 San Marino

Tel: 0549 882330
Fax: 0549 882660
E-mail: ispet.credito@omniway.sm

